

ANNO 2000

Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione n. 142/1975 sulla valorizzazione delle risorse umane.

La formazione professionale rappresenta una leva fondamentale per combattere la disoccupazione in un mercato del lavoro caratterizzato dalla continua innovazione tecnologica.

In un contesto in cui la domanda di lavoro espressa dalle imprese è sempre più specializzata, è indispensabile uno stretto raccordo tra mercato del lavoro e sistema della formazione professionale.

Anche per rispondere a queste esigenze Governo e parti sociali hanno sottoscritto il 24/9/96, il Patto per il lavoro nel quale sono state definite le linee strategiche per ridurre la disoccupazione.

Tra queste è emersa la necessità di riformare il sistema della formazione professionale e di realizzare un sistema integrato con la scuola e il mondo del lavoro; sono state così individuate le nuove frontiere della formazione: la formazione continua (quella finalizzata all'aggiornamento delle competenze dei lavoratori occupati); la formazione permanente (quella offerta a tutti i cittadini lavoratori e non); le formule di alternanza tra formazione e lavoro.

La maggior parte degli impegni assunti con il Patto per il Lavoro hanno trovato concreta attuazione con la legge 196/1997 nota come legge TREU che sul piano metodologico ha conferito la delega al Governo per intervenire sulla legge quadro del 1978 in materia di formazione professionale attraverso appositi regolamenti. La delegificazione della formazione, ha lo scopo di favorire una maggiore flessibilità sia pure nei limiti dei principi direttivi fissati dal Parlamento.

Nel patto per il lavoro è stata riservata particolare importanza alla formazione continua che riguarda l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori occupati per adeguarle alle mutevoli esigenze delle imprese. Per il finanziamento di questo tipo di formazione on the Job, la legge Treu ha destinato le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% a carico delle imprese. In tal modo, le parti sociali potranno sviluppare, d'intesa con le Regioni, piani e programmi territoriali e settoriali a beneficio dei lavoratori.

Il fondo sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti oltre che ai lavoratori dipendenti - operai, impiegati, quadri e dirigenti - e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane del commercio e dei servizi.

Per realizzare gli obiettivi nei settori dell'apprendistato e della formazione continua, sono stati destinati nell'anno 1999 seicento miliardi e cinquecento miliardi annui nel 2000-2001, incrementabili in relazione agli eventuali risparmi derivanti dal riordino del sistema di incentivi.

Nei due anni successivi verranno trasferiti al Fondo interprofessionale le restanti risorse derivanti dallo 0,30% sul monte salari. Lo 0,30% sarà, successivamente alla sua integrale attribuzione al Fondo Interprofessionale innalzato allo 0,50%, senza oneri aggiuntivi, ai fini del finanziamento delle attività formative di cui all'art. 17 della legge n. 196/97.

Il fondo per la formazione continua potrà essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche e organizzative aggiuntive, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti a livello confederale.

Lo sviluppo di un sistema di formazione continua è un processo complesso in quanto deve essere fortemente focalizzato sulle convenienze espresse dagli attori (singole imprese, sistema delle imprese, lavoratori) che possono essere anche molto differenti tra di loro.

Grande attenzione deve essere posta alla qualità dell'offerta formativa, nella cui messa a punto, conta molto il livello di scolarizzazione della forza lavoro: più è elevato, più vi saranno le condizioni per continuare ad apprendere e realizzare innesti profittevoli di formazione, più cresce la probabilità che l'impresa o le imprese trovino convenienza nell'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

La formazione professionale deve essere programmata sulla base delle esigenze espresse dal mercato del mondo del lavoro, la nuova formazione continua infatti dovrà essere programmata in correlazione all'alternanza tra scuola e lavoro (si pensi al nuovo apprendistato) ed alle nuove forme di inserimento in impresa (tirocini).

L'articolo 17 della legge 196 prevede agevolazioni per la trasformazione degli attuali centri di formazione professionale in agenzie formative specializzate. Si sta operando su questo aspetto cercando i necessari raccordi tra il livello nazionale e quello regionale; l'obiettivo è far sì che la valutazione delle competenze possedute dal lavoratore divenga in qualche modo indipendente dal percorso di apprendimento (nella scuola, nella formazione professionale, sul lavoro) e che si sviluppi un sistema di crediti formativi con evidenti vantaggi per l'utenza.

Nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione in senso federalista, l'attuazione del principio di sussidiarietà prevede la piena valorizzazione del ruolo delle Regioni e delle Autonomie Locali anche per quanto attiene alle competenze residue dello Stato in materia di competenze professionali. Ciò favorirà una maggiore responsabilizzazione delle istituzioni più vicine ai cittadini e consentirà di sviluppare il protagonismo degli attori economici e delle parti sociali locali.

A seguito del Patto per lo sviluppo e per l'occupazione, del trasferimento di funzioni e compiti alle Regioni per l'educazione degli adulti, del sistema per l'autonomia scolastica, dello sviluppo e del potenziamento delle opportunità di formazione permanente dei lavoratori, del conferimento alle Regioni e agli enti locali delle competenze in materia di politica per l'impiego, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia lavoro hanno sottoscritto un accordo quadro sulla formazione.

Detto protocollo prevede iniziative congiunte sul tema della formazione da realizzarsi attraverso diverse e articolate azioni.

Gli interventi prevedono le necessarie collaborazioni sul territorio attraverso: la sperimentazione tesa ad acquisire i bisogni formativi e le figure professionali carenti in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio; la cooperazione tra i consigli di classe e le agenzie della formazione professionale al fine di permettere un'adeguata formazione professionale; iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti; la costituzione di banche dati che raccolgano informazioni sulle realtà formative del territorio nazionale; definizione di moduli formativi ed attività integrate finalizzate alla rimotivazione ed al reinserimento; interventi professionali che consentano a soggetti in difficoltà sul mercato del lavoro di acquisire le competenze necessarie per nuovi e positivi inserimenti sul lavoro.

L'accordo prevede inoltre l'individuazione degli strumenti per il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze e la sperimentazione di forme di flessibilità sull'orario, connesse all'erogazione di moduli integrativi di recupero e riorientamento al mondo del lavoro.

E' inoltre costituito un Comitato Paritetico con il compito di formulare pareri e proposte per la realizzazione delle azioni previste dal protocollo.

Il Parlamento ha varato una legge che delega il Governo a riformare entro il 1999 gli incentivi all'occupazione, gli ammortizzatori sociali, i contratti di lavoro a contenuto formativo e le esperienze di lavoro (borse, stages, tirocini). L'obiettivo è "realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti per l'inserimento al lavoro delle persone prive di occupazione". L'attuazione delle deleghe non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per i contratti a contenuto formativo è prevista la revisione e razionalizzazione in conformità alle previsioni della legge 196/1997 (art.16,c.5) in materia di apprendistato.

Nel dicembre 1998 è stato firmato dal Governo e dalle parti sociali il Patto sociale per lo sviluppo e per l'occupazione, che ha rilanciato il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del luglio del 1993. Nello stesso tempo il patto propone nuovi obiettivi in termini di sviluppo, di crescita dell'occupazione, di giustizia sociale e di modernizzazione complessiva del sistema.

Il Patto mira a rafforzare e riqualificare il sistema di istruzione, formazione e ricerca; sul piano della formazione gli impegni del Governo riguardano: l'istituzione dell'obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni; l'estensione e l'intensificazione della formazione per gli apprendisti; l'estensione dei tirocini formativi; la costituzione in tempi rapidi del Fondo interprofessionale per la formazione continua; la riqualificazione della formazione per alte professionalità.

L'Italia è stata caratterizzata da un ritardo nella scolarizzazione di massa fino agli inizi degli anni 60, che ancora si riflette sul basso livello di istruzione delle generazioni più anziane (nel 1998 il 60,3% della popolazione tra 55 e 64 anni non superava la licenza elementare). Anche nelle fasce più giovani, permane un deficit di istruzione (nella popolazione tra 25 e 34 anni, il 5,9% ha soltanto la licenza elementare e un ulteriore 40,7% ha soltanto la licenza media). La disoccupazione tra gli adulti è più elevata proprio tra i meno scolarizzati. La formazione fruita dagli occupati è peraltro in aumento, anche se resta significativamente inferiore alla media europea, così pure, le occasioni di formazione per gli adulti non occupati sono ancora limitate, sebbene in via di crescita.

Le questioni da affrontare sul fronte della formazione sono distinte a seconda delle diverse fasce d'età. Per i giovani si tratta di proseguire nell'innalzamento del livello medio di istruzione e di facilitare la transizione tra scuola (o formazione iniziale) e lavoro, prevedendo un continuum tra i due mondi e l'apertura di canali che rendano possibili esperienze di inserimento nel lavoro.

Per gli adulti vi è l'esigenza di aumentare le occasioni di formazione per gli occupati, adeguandole alle tecnologie più moderne e allargando la platea dei soggetti coinvolti alle fasce più deboli. Più in generale si tratta di aumentare le occasioni di formazione permanente, tenuto conto della situazione del Mezzogiorno.

Le azioni formative destinate ai disoccupati sono principalmente rivolte ai giovani, le azioni di educazione permanente destinate agli adulti hanno avuto a lungo carattere sperimentale. E' stato avviato un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con altre amministrazioni e con le parti sociali, indirizzato a tutti gli adulti, con particolare riguardo agli individui disoccupati e con basso titolo di studio.

Al 31 dicembre 1998 erano stati istituiti 389 centri permanenti in 89 Province. Ai 7288 corsi, di durata variabile e con diversi tipi di attività (tra cui alfabetizzazione, informatica e lingue straniere) si sono iscritte circa 150.000 persone. Negli ultimi anni sono migliorate le modalità di impiego delle risorse del Fondo Sociale Europeo: rispetto al passato, nei programmi di formazione finanziati dal F.S.E. è aumentata la quota di formazione diretta anche ai disoccupati adulti, benché la parte preponderante resti diretta ai giovani.

Il Governo, le Regioni e le Parti Sociali si sono impegnati a collegare gli interventi formativi nella programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 con interventi di investimento e di sostegno allo sviluppo locale. Il Patto sociale prevede infatti di riservare risorse alla formazione dei lavoratori nell'ambito dei progetti atti a promuovere occupazione a livello locale, con patti formativi territoriali di accompagnamento. Lo scopo, specie nel mezzogiorno è quello di connettere interventi formativi e interventi di sviluppo. (Le nuove regole per i contratti d'area e i Patti territoriali rendono ad esempio obbligatoria la formazione per i lavoratori).

Il Governo ha sollecitato le parti sociali a concordare meccanismi contrattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori (riqualificando le cosiddette 150 ore) e a prevedere scopi formativi per l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai contratti collettivi nazionali. Il Governo impegnerà una parte delle risorse del fondo per la riduzione degli orari per sostenere gli strumenti contrattuali individuati dalle parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione continua dei lavoratori. Si prevede l'allargamento del progetto di educazione degli adulti ampliando il numero dei soggetti coinvolti da circa 150.000 nel 1998 a 250.000-300.000 nel 2001.

Il Governo intende articolare maggiormente i percorsi di istruzione e formazione, renderli più permeabili, sia tra i diversi cicli, sia tra questi e il mondo del lavoro. Governo e parti sociali hanno rinnovato nel Patto Sociale i propri impegni in tre principali aree: 1) aumento della qualità dell'istruzione da realizzarsi con il completamento dell'autonomia scolastica. Sono anche previste azioni di formazione degli insegnanti e di riequilibrio dell'offerta di istruzione sul territorio e la definizione di un sistema nazionale di valutazione; 2) aumento dell'utenza potenziale attraverso l'introduzione dell'obbligo formativo fino a 18 anni con forme di coesistenza tra esperienze lavorative e formative e il riordino dei cicli scolastici; 3) aumento della capacità della fruizione effettiva, con la previsione di un impegno anche finanziario per il diritto allo studio dei giovani studenti e degli adulti in condizioni svantaggiate e con la riqualificazione dell'edilizia scolastica pubblica, in particolare nelle aree di maggiore sofferenza.

L'iniziativa di maggior rilievo è stata l'elevamento dell'obbligo scolastico a 15 anni deliberata nella legge 9/1999 e finanziata con circa 52 miliardi per il 1999. Secondo le stime del Ministero della pubblica istruzione essa coinvolgerà 30.000 giovanissimi nell'anno scolastico 1999-2000.

Ancor più rilevante risulterà la realizzazione del sistema dei crediti formativi (tra e all'interno dei sistemi di formazione e istruzione) prevista dalla recente normativa, che consentirà di riorientare il proprio percorso formativo senza perdere il riconoscimento del curriculum svolto.

Per corrispondere in maniera adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, si rende necessario elevare il livello di qualificazione, è quindi urgente promuovere esperienze lavorative precoci attraverso: l'ulteriore allargamento di forme contrattuali che incentivino le imprese ad investire sulla formazione dei nuovi entranti (apprendistato), delle esperienze formative presso le imprese (tirocini); anche prima del completamento di un percorso di istruzione o di formazione. In questo senso si sta orientando la programmazione sia dell'istruzione che della formazione.

Nel 1998 sono stati avviati al lavoro 124.939 giovani al di sotto dei 25 anni con il contratto di formazione e lavoro, e 290.727 con il contratto di apprendistato, che prevedono esplicite finalità formative. In particolare si va consolidando la sperimentazione della formazione teorica nell'apprendistato, in particolare nell'artigianato che riguarda 10.000 apprendisti. Tra gennaio e settembre 1998, i giovani interessati a tirocini promossi da strutture pubbliche sono stati 34.490. Il fenomeno ha però dimensioni più consistenti perché una parte dei tirocini nel settore privato sfugge alla rilevazione.

L'esigenza di migliorare il sistema della formazione professionale attraverso la previsione di uno standard di qualità per gli istituti di formazione (cosiddetto "modello di accreditamento") e la ristrutturazione degli enti sono previste dalla legge 196/1997 di cui nel 1998 è stato emanato il regolamento attuativo. Gli interventi di certificazione e di riqualificazione sarebbero diretti a circa 2.000 enti di formazione e ai loro dipendenti.

Le attività di formazione e di inserimento nel lavoro dei giovani hanno costituito anche nel 1998 il principale utilizzo del contributo finanziario del FSE (con risorse impegnate pari al 54,4% del totale nel Centro-Nord e al 56% nel Mezzogiorno) per rafforzare la capacità di fornire un'istruzione di base.

Per rafforzare la capacità di fornire un'istruzione di base, il Ministero della Pubblica Istruzione sta conducendo un'azione tesa a dotare progressivamente tutte le scuole statali di postazioni multimediali. Le decisioni di spesa sono assunte dalle singole scuole. Il piano è finanziato fino al 2000, ma nel Patto sociale è stato sottoscritto un impegno di diffondere al conoscenza delle lingue nella scuola dell'obbligo.

Governo e parti sociali hanno preso nel Patto sociale impegni per l'elevamento degli standard di formazione professionale sia con la completa attuazione di quanto già previsto in via legislativa e regolamentare, sia con aumento dell'efficacia amministrativa nella gestione dei nuovi strumenti.

Il Patto sociale ha infatti dedicato particolare attenzione agli strumenti di formazione dei giovani e di ingresso nel mondo del lavoro, coerenti con l'innalzamento graduale fino a 18 anni dell'età in cui i giovani devono essere coinvolti nella formazione. L'impegno è stato convertito nella legge 9/1999 la quale ha stabilito: a) l'istituzione progressiva di un obbligo di frequenza ad attività formative da assolversi sia all'interno del sistema scolastico, sia in quello della formazione professionale regionale, sia attraverso l'apprendistato; b) la previsione di un sistema di formazione tecnica superiore e una delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione sia dei contratti di lavoro con contenuto formativo (come l'apprendistato) sia delle norme che disciplinano le esperienze formative presso le imprese (come i tirocini). Una estensione dei tirocini formativi a tutti i percorsi di istruzione e formazione è prevista nel medio periodo da iniziative in corso di definizione tra tutte le amministrazioni.

L'accresciuta sensibilità delle Regioni e degli Enti Locali a orientare la formazione verso l'inserimento del mercato del lavoro, con attenzione alla possibilità di assorbire figure professionali nuove e in settori innovativi è testimoniata dai più recenti progetti integrati finanziati dal FSE.

Circa 200 nuovi progetti sperimentali regionali iniziati nel 1999, pur nella diversità dei settori di intervento, si caratterizzano per attività formative direttamente finalizzate all'inserimento delle imprese e per l'innovatività delle figure professionali. I progetti coinvolgono 14.480 persone, il 60% delle quali giovani, e prevedono una spesa di 217 miliardi. Il programma è finalizzato ad estendere la sensibilità dei giovani alla cultura di impresa e realizzato nel quarto anno di scuola superiore, prevede progetti di gruppo per la simulazione di attività di impresa con l'assistenza di un tutor. Nell'anno 1998/99 sono stati avviati 363 progetti di simulazione che hanno coinvolto circa 4.000 studenti.

Per quanto attiene al problema dei soggetti con svantaggio sociale (in prevalenza portatori di handicap) si è provveduto ad imporre alle imprese obblighi di assunzione entro determinate quote. Il sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro è stato a lungo affidato alle previsioni della legge sul collocamento obbligatorio. In base alle disposizioni di legge, a metà del 1998 (ultimi dati disponibili) 256.529 persone risultavano impiegate stabilmente in imprese private ed enti pubblici; altre 306.223 risultavano in attesa di collocamento.

La normativa, è stata recentemente riveduta dalla legge 68/1999, con l'obiettivo di favorire un migliore incontro tra il disabile e l'impresa attraverso il collocamento mirato.

Questo prevede che i centri per l'impiego forniscano agli individui svantaggiati servizi più ampi e personalizzati (con varie azioni di sostegno non soltanto durante la ricerca del lavoro ma anche durante il rapporto di lavoro). Sono disponibili 40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi per il 2000.

Il Governo si impegna a presentare prima del Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2000-2002 un piano pluriennale (Master Plan) delle attività, dei tempi e delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, in una logica di sviluppo e di governo integrato del sistema.

I piani di ristrutturazione degli enti di formazione, definiti dalle Regioni con il coinvolgimento delle parti sociali e la riqualificazione e riconversione degli operatori, devono rispondere alla necessità di garantire un'offerta formativa coerente con l'obbligo di frequenza fino ai 18 anni.

La realizzazione del sistema di accreditamento delle strutture formative e di certificazione delle competenze, come previsto dall'art. 17 della legge 196/97 e dal Regolamento attuativo, sono indispensabili per rendere effettiva l'offerta integrata di formazione, tanto più nella prospettiva dell'obbligo di frequenza fino a 18 anni.

Per quanto riguarda la formazione esterna per gli apprendisti, la stessa consta di 120 ore annue, in via di sperimentazione a livello nazionale e regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 196/97 e dal relativo decreto attuativo, nonché dagli accordi tra le parti sociali, la stessa verrà estesa a tutti gli apprendisti sulla base dei contenuti formativi verificati nelle sperimentazioni e recepiti nei decreti ministeriali previsti.

In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le istituzioni a vari livelli, al fine di individuare percorsi e modelli formativi idonei alla realtà dell'imprenditoria diffusa.

Verranno incentivate le attività di tutoraggio interno alle imprese, in funzione della crescita delle capacità di trasmissione delle competenze professionali da parte degli artigiani e del personale specializzato delle imprese.

Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro. Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali al fine del più ampio utilizzo dell'apprendistato.

Governo e Parti Sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della legge 196/97 e relativo decreto attuativo.

FORMAZIONE PER LE ALTE PROFESSIONALITA'

I lavoratori ad alta qualificazione e i dirigenti d'azienda rappresentano in tutti i paesi più sviluppati una parte crescente, per dimensione e per ruolo, del mondo produttivo e dei servizi, coinvolta in rapidi e profondi mutamenti dei profili e dei contenuti professionali.

Governo e parti sociali convengono che l'offerta formativa destinata ai giovani e ai lavoratori, occupati e non occupati, deve quindi riqualificarsi e ampliarsi sulla base di orientamenti ed esperienze consolidate in ambito europeo ed internazionale.

Il Governo si impegna, pertanto, a costruire il nuovo sistema di Formazione Superiore Integrata (FIS) - teso a investire e ad innovare nel sistema dei diplomi universitari, nell'istruzione scolastica post - diploma e nella formazione professionale - nonché, al suo interno, a sviluppare e consolidare il nuovo canale di Istruzione e Formazione Tecnico - Superiore (IFTS), sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella riunione del 9/7/1998, già concordato con le parti sociali.

La costruzione di questo nuovo canale formativo deve consentire di ampliare ed articolare fortemente l'offerta di formazione per quadri e tecnici a media ed alta professionalità, con forte base culturale e competenze professionali di alta qualità, attraverso l'integrazione tra formazione - istruzione - lavoro.

Ai progetti pilota dell' IFTS dovranno applicarsi le regole di sistema per l'integrazione, sia relativamente all'attività di indirizzo, definizione di standard e monitoraggio, sia relativamente alla valutazione ed alla certificazione integrata delle competenze acquisite e dei crediti formativi spendibili nei diversi segmenti dei sistemi di istruzione e di formazione e nel mondo del lavoro, con validità in ambito nazionale e riconoscibili anche in ambito europeo.

La sperimentazione e l'avvio a regime del FIS e dell'IFTS saranno oggetto di concertazione e di confronto tra Governo, Regioni e parti sociali, attraverso la costituzione di appositi comitati integrati, a livello nazionale, regionale e ove necessario territoriale.

Nell'alta formazione universitaria il Governo si impegna a ricercare tutte le forme e gli strumenti capaci di elevare la partecipazione all'istruzione universitaria, assicurando la coerenza dei corsi di studio con le esigenze di nuove professionalità emergenti dal tessuto economico - produttivo e sociale del paese nel rispetto del principio della concertazione.

FORMAZIONE E CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

Il Governo, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali, riserva quote di risorse pubbliche alla formazione dei lavoratori per ogni progetto di intervento pubblico, in particolare nei patti territoriali, nei contratti d'area, nei contratti di programma di distretto.

Ciò servirà a sostenere patti formativi locali tra istituzioni e parti sociali, finalizzati alla crescita culturale e alla diffusione delle conoscenze, alla innovazione nella produzione e nei servizi, alla professionalizzazione e all'occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di impresa che dell'inserimento nelle strutture produttive esistenti.

In questo quadro, verranno attuati interventi formativi congiunti tra Regioni del Nord e del Mezzogiorno, in accordo con le parti sociali, per consentire gli opportuni trasferimenti di conoscenze ai fini dello sviluppo economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

E' intendimento del Governo connettere fortemente e rendere coerenti le scelte indicate per la formazione integrata con le politiche attive del lavoro. Attraverso il riorientamento delle risorse, il consolidamento della collaborazione con Regioni e Enti Locali, la concertazione con le parti sociali, verrà realizzato il decentramento disegnato con il Decreto legislativo 469/97 e assicurare standards minimi di qualità dei servizi all'impiego, in linea con le migliori pratiche a livello comunitario.

Le principali linee di intervento si svilupperanno sui seguenti punti:

- semplificare e rafforzare gli strumenti formativi e di inserimento al lavoro sulla scorta degli impegni delle scelte sopra indicate;
- migliorare la capacità delle strutture impegnate nella realizzazione dei servizi per l'impiego. Il Ministero del Lavoro, contestualmente al decentramento, continuerà anche con un'intensa azione di coordinamento nell'attuazione del programma di aggiornamento e riqualificazione degli operatori interessati, in collaborazione con le Regioni ed Enti Locali.
- Attuare un sistema informativo omogeneo per tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il più celere incontro tra domanda e offerta del lavoro.

In questo contesto, di particolare rilievo è il trasferimento del personale dagli Uffici Provinciali del Lavoro e delle Agenzie per l'impiego alla Regioni e Province.

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Rappresenta da tempo il contratto più utilizzato dai datori di lavoro per assumere le nuove leve. L'interesse nei confronti di questo speciale rapporto di lavoro risiede nella determinatezza della sua durata e nella sua convenienza economica.

La legge TREU (196/1997) rende ancora più conveniente il ricorso a tale figura contrattuale specie nel Mezzogiorno, stabilendo che se alla data di scadenza del contratto il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà usufruire per un altro anno delle agevolazioni contributive.

Ulteriori agevolazioni sono previste per i portatori di handicap assunti con c.f.l.

Con la legge 451/94 e la legge 608/96 è stata ampliata sia la categoria dei giovani che possono essere assunti con tale tipologia contrattuale, portando a 32 anni il limite massimo di età, che quella dei datori di lavoro giungendo a ricomprendere tra questi anche le associazioni professionali, socio culturali, sportive, le fondazioni, gli enti pubblici economici.

La legge 451 ha inoltre distinto due tipologie di contratti di formazione e lavoro: quello mirato al conseguimento di professionalità medio-alte ed uno finalizzato all'insediamento lavorativo mediante un'esperienza che consenta ai giovani di adeguare le proprie capacità professionali al contesto lavorativo.

Per favorire un'applicazione più rispondente alle necessità del contesto locale, la legge 608 ha riconosciuto alle Commissioni regionali per l'impiego la possibilità di elevare l'età massima dei lavoratori da assumere con il c.f.l. seppure limitatamente a quei rapporti di lavoro ad elevata valenza formativa rivolti a persone già in possesso di una qualifica professionale che può essere perfezionata.

La legge TREU ha apportato alcune modifiche al contratto di formazione e lavoro che si collocano nella prospettiva di un complesso intervento su entrambi i rapporti di lavoro con contenuti formativi (quali il c.f.l. e l'apprendistato) che sarà attuato a breve con un regolamento.

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono assumere attraverso il c.f.l. ricomprendendo anche gli enti pubblici di ricerca.

Nel perseguire finalità di promozione dell'impiego, soprattutto nel mezzogiorno, dove la situazione presenta caratteri di vera e propria emergenza, la legge Treu prevede che, se allo scadere del contratto di formazione il datore di lavoro converte il c.f.l. in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire per un altro anno delle agevolazioni contributive.

Ciò avviene però limitatamente a quei contratti di formazione tesi all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate.

Un'altra novità rilevante sotto il profilo sociale, è la previsione di ulteriori benefici per i portatori di handicap. A tal fine, la legge conferisce alle Commissioni Regionali per l'impiego la possibilità di derogare ai limiti massimi di età (32 anni) per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili sulla base dei progetti di formazione previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

AUTONOMIA SCOLASTICA

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione in materia del servizio di istruzione fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere.

Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.

In attuazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 15/3/1997 è stato emanato il D.P.R. 8/3/1999 n. 275 recante il Regolamento di attuazione.

Successivamente, la legge 10/2/2000 n. 30 ha dettato la disciplina sul riordino dei cicli di istruzione. Tale legge completa la riforma dell'autonomia scolastica prevista dal richiamato art. 21 della legge 59/97. Il sistema educativo di istruzione si articola: nella scuola dell'infanzia di durata triennale (3-6 anni); nel ciclo primario che si chiama scuola di base e ha la durata di sette anni; nel ciclo secondario, della durata di cinque anni. L'obbligo scolastico inizia al sesto e termina al quindicesimo anno di età.

L'articolo 2 della legge prevede all'interno del sistema integrato istruzione/formazione percorsi formativi individualizzati.

ALLEGATI:

L. 196/97;

L. 9/1999;

L. 68/1999;

D. P.R. 8/3/1999 n. 275;

L. 10/2/2000 n. 30.

